

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale

Testo approvato con deliberazione n. 87 del 25 luglio 1949

e modificato con deliberazioni:

*n. 106 del 7 ottobre 1959,
n. 139 del 17 dicembre 1959,
n. 5 del 4 marzo 1960,
n. 128 del 15 giugno 1963,
n. 65 del 15 aprile 1964,
n. 55 del 1° luglio 1968
n. 90 del 29 luglio 1968
e n. 201 del 27 novembre 1968.*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Durata in carica del Consiglio	Art. 1	Pag. 4
Prima adunanza del Consiglio	Art. 2	“ 4
Convalida delle elezioni	Art. 3	“ 4
Giuramento	Art. 4	“ 5

TITOLO II

Elezione del Presidente del Consiglio e dei componenti l'Ufficio della Presidenza del Consiglio	Art. 5	“ 5
Ufficio di Presidenza del Consiglio - Sostituzione di componenti	Art. 6	“ 6
Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio	Art. 7	“ 6
Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio	Art. 7bis	“ 6
Visione e rilascio di atti	Art. 8	“ 7

TITOLO III

Elezione del Presidente della Giunta e degli Assessori	Art. 9	“ 7
--	--------	-----

TITOLO IV

Dei Gruppi consiliari	Art.	“ 7
-----------------------	------	-----

Capo I

Presidenza dell'Assemblea	Art. 10	“ 8
Recapito di atti	Art. 11	“ 8

Capo II

Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio	Art. 12	“ 8
Archivio	Art. 13	“ 9

TITOLO V

Dei processi verbali	Art. 14	“ 9
----------------------	---------	-----

TITOLO VI

Scrutatori	Art. 15	“ 10
Sostituzioni	Art. 16	“ 10

TITOLO VII

Convocazione del Consiglio e ordine del giorno	Art. 17	“ 10
Prima convocazione	Art. 18	“ 10
Lettere di convocazione	Art. 19	“ 10
Sessioni e adunanze ordinarie e straordinarie	Art. 20	“ 11
	Art. 20bis	“ 11

Apertura delle adunanze	Art. 21	“	11
Approvazione verbali	Art. 22	“	11
Comunicazioni della Presidenza	Art. 23	“	12
Numero legale	Art. 24	“	12
Discussione dell'ordine del giorno	Art. 25	“	12
Ordine del giorno	Art. 26	“	12
Adunanze straordinarie - Decisioni	Art. 27	“	13
TITOLO VIII			
Capo I			
Iniziativa dei Consiglieri e della Giunta regionale	Art. 28	“	13
	Art. 29	“	13
Della iniziativa popolare	Art. 30	“	13
Capo II - Petizioni	Art. 31	“	14
Capo III - Interrogazioni	Artt. 32-36	“	14-15
Capo IV - Interpellanze	Artt. 37-39	“	15-16
Capo V - Mozioni	Artt. 40-46	“	16-17
TITOLO IX			
Capo I - Della discussione	Artt. 47-56	“	17-19
Capo II - Norme per la discussione dei progetti di legge e di regolamento	Artt. 57-65	“	19-21
TITOLO X			
Della votazione	Artt. 66-75	“	21-22
TITOLO XI			
Delle elezioni	Artt. 76-87	“	23-24
TITOLO XII			
Delle sedute	Artt. 88-91	“	25
TITOLO XIII			
Disposizioni varie	Artt. 92-99	“	25-27
	Artt. 100-102	“	28

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 *(Durata in carica del Consiglio)*

Il Consiglio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta dura in carica quattro anni.
Il quadriennio decorre dalla data della prima adunanza del Consiglio.

Art. 2 *(Prima adunanza del Consiglio)*

Nella prima adunanza di ciascun Consiglio regionale la presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal Consigliere più anziano di età.

Il Consigliere più giovane di età funziona, in via provvisoria, da Segretario del Consiglio regionale.

Il Presidente designa fra i Consiglieri tre scrutatori.

Nella prima adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:

- a) alla convalida delle elezioni dei Consiglieri;
- b) alla elezione del Presidente del Consiglio;
- c) alla elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- d) alla elezione del Presidente della Giunta e degli Assessori.

Art. 3 *(Convalida delle elezioni)*

Al Consiglio Regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.

Il Consiglio Regionale, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussistano alcune delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle leggi, provvedendo a sostituirli.

Qualora la elezione di un Consigliere sia nulla, il seggio è attribuito al candidato che ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.

È esclusa la sostituzione per qualsiasi altra causa.

Art. 4
(*Giuramento*)

Dopo la convalida delle elezioni, da effettuarsi conformemente alla legge, il Consigliere Segretario della prima assemblea procede all'appello nominale dei Consiglieri.

I membri del Consiglio prestano quindi giuramento nel modo seguente: il Presidente, stando in piedi, presta giuramento pronunciando le parole: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione Autonoma della Valle d'Aosta".

Il Presidente invita quindi i Consiglieri a prestare il medesimo giuramento e, a tale scopo, fa, in ordine alfabetico, l'appello dei Consiglieri, i quali, ad uno ad uno, stando in piedi, rispondono: "Giuro".

I Consiglieri che non sono presenti ed i Consiglieri eletti per sostituzione prestano giuramento allo stesso modo, nella successiva adunanza del Consiglio, ovvero nella prima adunanza alla quale partecipano.

L'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale è condizionato alla prestazione del giuramento.

Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta.

TITOLO II

Art. 5
(*Elezione del Presidente del Consiglio e dei componenti l'Ufficio della Presidenza del Consiglio*)

Costituita la Presidenza provvisoria e prestato il giuramento da parte dei Consiglieri, il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, il proprio Presidente.

Per la validità della elezione è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri; qualora in prima convocazione non siano presenti i due terzi dei Consiglieri, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purché sia presente la metà più uno dei Consiglieri in carica.¹

Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta in rapporto al numero dei Consiglieri in carica.

Agli effetti della determinazione del numero dei votanti si computano anche le schede bianche.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto maggior numero di resti ed è eletto quello che ha conseguito la maggioranza di voti: a parità di voti ha la preferenza il più anziano di età.

Eletto il Presidente, si procede alla nomina di tre vicepresidenti. Per tale votazione ciascun Consigliere può scrivere sulla propria scheda un solo nome.²

Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.³

Subito dopo, si procede alla nomina di un segretario, con le modalità stabilite per la nomina del Presidente.⁴

Art. 6

(Ufficio di Presidenza del Consiglio - Sostituzione di componenti)

Il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario del Consiglio formano l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.⁵

Nel caso di dimissioni o morte di uno dei membri dell'Ufficio della Presidenza del Consiglio regionale, si procede alla sua sostituzione con le modalità stabilite dal precedente articolo 5.⁶

I Consiglieri chiamati a far parte della Giunta regionale cessano dalle cariche della Presidenza del Consiglio.⁷

Idoneo personale (almeno un Segretario di gruppo A, un applicato, una stenografa, un inserviente, ecc.) sarà distaccato in servizio all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, a seconda della necessità dell'ufficio stesso.

Art. 7

(Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio)⁸

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è incaricato:

- 1) della conservazione e della ispezione dell'archivio e degli uffici interni del Consiglio regionale;
- 2) della nomina di tre scrutatori, di cui uno designato dai gruppi di minoranza, se presenti in aula, e della nomina delle Commissioni di sua competenza o per le quali abbia delega di nomina dal Consiglio;
- 3) di curare la copia, la stampa e la distribuzione delle copie degli atti, dei progetti e delle proposte ai Consiglieri ed alle Commissioni;
- 4) di istruire gli atti relativi alle petizioni, ricorsi o denunce, presentate al Consiglio o alla Presidenza del Consiglio.

Art. 7bis

(Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio)⁹

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio:

- a) determina il fabbisogno annuale di spesa per il funzionamento del Consiglio e dei relativi uffici e propone di iscrivere nel bilancio della Regione il relativo stanziamento;
- b) propone la liquidazione delle indennità di cui all'art. 25 dello Statuto;
- c) determina l'importo delle indennità di missione e trasferta e del rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per mansioni di servizio, effettuandone la relativa liquidazione;
- d) provvede con ordini di servizio a tutti i servizi interni del Consiglio;
- e) decide su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Consiglio e dal Presidente.

Art. 8
(Visione e rilascio di atti)

I redattori dei giornali che riferiscono sui lavori del Consiglio possono, con l'autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, prendere visione e copia degli atti e rapporti ufficiali del Consiglio, sui quali vertono le discussioni in seduta pubblica.

TITOLO III

Art. 9
(Elezione del Presidente della Giunta e degli Assessori)

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, subito dopo le elezioni del Presidente del Consiglio e degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, secondo le modalità di cui all'articolo 5 (4).¹⁰

Gli Assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione, sono eletti dal Consiglio, su proposta del Presidente della Giunta regionale, con votazioni a scrutinio segreto, secondo le modalità di cui all'articolo 5 (4).¹¹

TITOLO IV

Art.
*(Dei Gruppi consiliari)*¹²

Entro otto giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto all'Ufficio di Presidenza a quale gruppo consiliare intendano appartenere.

Entro sei giorni dalla elezione dell'Ufficio di Presidenza, ciascun Gruppo deve comunicare al Presidente del Consiglio il nominativo del Capo gruppo e del Vice Capo Gruppo.

In seguito deve essere data comunicazione allo stesso Presidente del Consiglio di eventuale sostituzione del Capo Gruppo e del Vice Capo Gruppo.

In caso di cambio di appartenenza ad un Gruppo, il Consigliere è tenuto a farne comunicazione al Presidente del Consiglio.

L'Ufficio di Presidenza è chiamato a risolvere gli eventuali reclami circa la costituzione dei Gruppi consiliari.

CAPO I

Art. 10

*(Presidenza dell'Assemblea)*¹³

Il Presidente apre, sospende e chiude le adunanze, concede la parola ai singoli Consiglieri, dirige e tempera le discussioni, presenta le questioni, annunzia il risultato delle votazioni ed è, all'occorrenza, l'oratore del Consiglio. Predisporre e provvede per il buon andamento dei lavori del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci uno dei Vicepresidenti secondo le disposizioni del Presidente, seguendo apposito turno.

Chi presiede l'adunanza è investito del potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, per l'osservanza delle leggi e per la legalità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere le adunanze facendone constare nel processo verbale. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che sia espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto facendone constare nel processo verbale.

Art. 11

(Recapito di atti)

Gli atti indirizzati alla Presidenza del Consiglio regionale sono recapitati al Presidente del Consiglio o a chi ne fa le veci.

CAPO II

Art. 12

(Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio)

La Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio è retta dal Segretario del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni spettano provvisoriamente ad un Consigliere designato dal Presidente del Consiglio.

Il Segretario del Consiglio è responsabile dell'archivio e degli uffici di Presidenza del Consiglio; dà lettura dei verbali delle deliberazioni consiliari e degli atti dei quali deve darsi comunicazione al Consiglio; provvede al controllo nominale dei Consiglieri agli effetti delle votazioni; procede al controllo delle schede delle votazioni, con la assistenza dei tre scrutatori, e prende nota dei voti in merito alle varie proposte; sovrintende alla formazione, alla copia e alla distribuzione dei verbali delle adunanze consiliari.

Art. 13
(Archivio)

Debbono essere conservati nell'archivio del Consiglio regionale:

- 1) il registro dei verbali originali delle adunanze consiliari e gli steno-dattiloscritti delle sedute;
- 2) il registro delle leggi e dei regolamenti regionali;
- 3) gli atti e la corrispondenza della Presidenza del Consiglio regionale e i relativi registri di protocollo;
- 4) gli atti e la corrispondenza delle Commissioni e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

TITOLO V

Art. 14
(*Dei processi verbali*)

I processi verbali sono redatti dal Segretario Generale dell'Amministrazione regionale, o da chi per esso, il quale assiste il Presidente del Consiglio nelle adunanze.

I processi verbali debbono indicare i nominativi degli intervenuti alla adunanza, i punti principali delle discussioni, il numero dei votanti ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Ogni Consigliere può chiedere che nel verbale della adunanza si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo; nell'adunanza in cui si procede all'approvazione del verbale ogni Consigliere può chiedere le opportune rettificazioni o modifiche.

Il processo verbale deve precisare i nominativi dei Consiglieri presenti alle votazioni sui singoli oggetti con l'indicazione del numero degli astenuti.

Delle astensioni di cui al successivo articolo 94 deve essere chiesta ed inserita menzione espressa a verbale.

Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernono questioni di persone deve constare a verbale che si è deliberato in seduta segreta.

I processi verbali sono trascritti su un apposito registro, sono letti all'assemblea dal Segretario del Consiglio in una riunione successiva alla data della rispettiva adunanza e sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio, dal Segretario del Consiglio e dal Segretario Generale dell'Amministrazione regionale.

Il Consiglio può procedere all'approvazione dei processi verbali senza lettura qualora in merito alle copie conformi dei processi stessi, tempestivamente distribuiti ai Consiglieri, non siano sollevate obiezioni o richieste di rettifiche.

Il Consiglio regionale può stabilire di non fare redigere in tutto od in parte il processo verbale delle sedute segrete.

TITOLO VI

Art. 15 (*Scrutatori*)

I tre scrutatori previsti al n. 2 (3) dell'articolo 7 (6) provvedono al controllo delle votazioni.¹⁴

Per le votazioni provvedono a far distribuire le schede di voto ai Consiglieri ed assistono il Segretario del Consiglio nello spoglio dei voti.

Art. 16 (*Sostituzioni*)

In caso di assenza o di impedimento di uno o più scrutatori il Presidente del Consiglio procede alle sostituzioni necessarie.

TITOLO VII

Art. 17 (*Convocazione del Consiglio e ordine del giorno*)

Il Consiglio regionale è convocato, nell'apposita sala delle riunioni consiliari, mediante lettere di convocazione da recapitarsi a ciascun Consigliere almeno otto giorni prima della data dell'adunanza.¹⁵

Alle lettere di convocazione debbono essere allegati i referti, le proposte ed i memoriali, debitamente istruiti dai competenti uffici della Segreteria Generale, per ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Qualora si tratti di oggetti di poca importanza e in caso di particolare urgenza, la Presidenza del Consiglio può derogare alle disposizioni di cui ai commi precedenti, anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale.

Art. 18 (*Prima convocazione*)

Il Consiglio è convocato in prima adunanza dal Presidente della Giunta regionale non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle elezioni.

Art. 19 (*Lettere di convocazione*)

Le lettere di convocazione devono precisare:

- 1) il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza;
- 2) l'ordine del giorno degli oggetti da trattarsi.

Art. 20
(Sessioni e adunanze ordinarie e straordinarie)

Il Consiglio Regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno.

È convocato in sessione o in adunanza straordinaria, su richiesta del Presidente della Giunta Regionale o di almeno un terzo dei Consiglieri, entro i venti giorni dalla richiesta, salvo casi di urgenza riconosciuta dal Presidente del Consiglio.

16

Art. 20bis¹⁷

La sessione primaverile si articola in otto sedute nei mesi da aprile a luglio compreso; la sessione autunnale si articola in dodici sedute da ottobre a marzo compreso.

Il Consiglio è convocato a questo scopo nella prima e nella seconda quindicina dei mesi citati, sempre che vi siano oggetti da discutere.

La prima seduta di ogni mese è prevalentemente destinata all'esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 21
(Apertura delle adunanze)

Il Presidente del Consiglio apre le adunanze facendo procedere all'appello nominale i Consiglieri.

Il Segretario del Consiglio prende nota dell'ora di inizio e di chiusura dell'adunanza, dei nomi dei Consiglieri presenti all'apertura dell'adunanza, dei Consiglieri assenti, dei Consiglieri che intervengono all'adunanza dopo l'apertura e di quelli che, con il consenso del Presidente del Consiglio, si allontanano dalla sala delle adunanze per giustificati motivi. Prende altresì nota dei nomi dei Consiglieri presenti a ciascuna votazione.

Art. 22
(Approvazione verbali)

Si procede, in seguito, all'approvazione del verbale dell'adunanza precedente o di sedute precedenti, previa lettura del processo verbale, ovvero previa approvazione, senza lettura, qualora i Consiglieri dichiarino di non avere alcuna obiezione da muovere in merito alla copia del verbale tempestivamente distribuita.

Qualora non siano fatte osservazioni sul processo verbale esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per appello nominale.

Sui processi verbali non è concessa la parola se non a chi intende proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire o correggere il proprio parere espresso nella seduta di cui si tratta, oppure per fatto personale.

Art. 23
(Comunicazioni della Presidenza)

Il Presidente o, per suo invito, il Segretario del Consiglio, comunica al Consiglio i messaggi, le lettere e le comunicazioni della Presidenza, nonché le petizioni ed esposti pervenuti dopo l'ultima seduta e da trasmettersi eventualmente ad apposita Commissione speciale per la trattazione.

Art. 24
(Numero legale)

I Consiglieri che non hanno ancora prestato giuramento, ovvero che siano assenti per incarichi avuti dalla Presidenza del Consiglio, non sono computati agli effetti della determinazione del numero legale dei presenti alla adunanza.

Le adunanze non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio.

Le deliberazioni non sono valide se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 25
(Discussione dell'ordine del giorno)

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno, di cui copia deve essere affissa alla porta di ingresso della sala delle adunanze. L'assemblea procede quindi alla discussione dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiude l'adunanza su proposta da approvarsi dall'assemblea.

Art. 26
(Ordine del giorno)

Il Presidente del Consiglio fissa gli oggetti da iscriversi all'ordine del giorno tenendo in considerazione i voti espressi dall'assemblea nella precedente adunanza e le proposte o richieste del Presidente della Giunta regionale.

Per l'iscrizione degli oggetti all'ordine del giorno debbono essere previamente predisposti dai competenti uffici o dalle Commissioni di studio ed, in caso, su richiesta della Presidenza del Consiglio, i referti, le proposte o i memoriali da trasmettersi ai Consiglieri unitamente alla lettera di convocazione.

Per oggetti di poca importanza e nei casi di urgenza il Presidente del Consiglio può iscrivere all'ordine del giorno oggetti in deroga alle norme del comma precedente.

Nessuno può prendere la parola senza il permesso del Presidente del Consiglio.

Art. 27
(Adunanze straordinarie – Decisioni)

Nelle adunanze straordinarie il Consiglio non può decidere che sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e per i quali è stato convocato.

TITOLO VIII

CAPO I

Art. 28
(Iniziativa dei Consiglieri e della Giunta regionale)

Il Presidente della Giunta regionale, a nome della Giunta stessa, ed i Consiglieri possono:

- 1) proporre un progetto di legge o di provvedimento legislativo o regolamentare;
- 2) proporre che una Commissione legislativa speciale sia incaricata di predisporre un progetto di legge o di regolamento;
- 3) proporre che la Giunta regionale predisponga e sottoponga all'esame di una Commissione speciale e del Consiglio un progetto di legge o di regolamento ovvero proposte di decisione su determinati argomenti.

Art. 29

Per l'esercizio del diritto di iniziativa il Presidente della Giunta regionale ed i Consiglieri debbono trasmettere tempestivamente alla Presidenza del Consiglio la proposta con relativo memoriale.

Il Presidente della Giunta regionale ed i Consiglieri possono chiedere di far parte della Commissione incaricata dello studio del provvedimento proposto o di poter illustrare personalmente o far illustrare dall'Assessore competente il provvedimento nell'adunanza nella quale sarà discusso.

Art. 30
(Della iniziativa popolare)

L'iniziativa popolare, in materia di legislazione regionale, si esercita mediante il deposito alla Presidenza del Consiglio regionale di disegni di legge recanti la firma di almeno tremila elettori.

Il Presidente del Consiglio deve trasmettere ai Consiglieri copia conforme dei progetti di legge di iniziativa popolare, deve iscriverli all'ordine del giorno della seduta successiva alla data della loro presentazione per la preliminare trattazione da parte del Consiglio e per la nomina della Commissione di studio.

Il Consiglio deve prendere una decisione definitiva in merito ai disegni di legge di iniziativa popolare entro sei mesi dalla data di deposito dei progetti stessi alla Presidenza del Consiglio.

CAPO II

Art. 31 (*Petizioni*)

Le petizioni indirizzate al Consiglio regionale o al suo Presidente debbono essere sottoscritte dal postulante e vistate per autentica di firma dal Sindaco del Comune di residenza del postulante stesso o da un Notaio.

Il Presidente del Consiglio trasmette le petizioni:

- 1) al Presidente della Giunta regionale, per la trattazione da parte degli uffici competenti, se le petizioni riguardano affari relativi all'Amministrazione regionale o affari privati attinenti ai servizi dell'Amministrazione regionale.
- 2) alle Commissioni speciali se le petizioni riguardano affari attinenti a progetti di legge o a provvedimenti in corso di studio da parte di Commissioni speciali.

Il Presidente del Consiglio può, ove occorra, disporre che in merito alle petizioni siano compilati i rapporti ai fini della iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno di una prossima adunanza del Consiglio.

CAPO III *Interrogazioni*

Art. 32

I Consiglieri che intendono fare interrogazioni in sede di adunanza del Consiglio debbono inoltrarne domanda per iscritto, senza obbligo di motivazione, e depositare alla Presidenza del Consiglio la domanda stessa almeno dodici giorni prima della data della adunanza.

Art. 33

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta alla Presidenza del Consiglio o della Giunta, o sia esatto che la Giunta o i componenti della Giunta abbiano preso o intendano prendere risoluzioni su determinati oggetti.

Le interrogazioni sono normalmente poste all'ordine del giorno dell'adunanza successiva alla loro presentazione.

Art. 34

All'inizio dell'adunanza il Segretario del Consiglio dà lettura, secondo l'ordine di presentazione, delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori possono rispondere immediatamente oppure dichiarare di dover differire la risposta alla fine dell'adunanza o all'adunanza successiva.

Qualora l'interrogante non si trovi presente all'adunanza in cui viene letta la sua interrogazione, l'interrogazione stessa si considera ritirata.

Art. 35

Le dichiarazioni o risposte su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante, il quale può dichiarare se sia stato o non risposto adeguatamente alla sua domanda. Il tempo concesso all'interrogante per siffatte dichiarazioni non può eccedere i dieci minuti, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Nel presentare una interrogazione, i Consiglieri possono dichiarare che intendono avere una risposta scritta. In questo caso il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta o gli Assessori possono dichiarare semplicemente di aver dato risposta scritta o di dare una risposta scritta entro un determinato numero di giorni, senza entrare in qualsiasi modo nella discussione dell'argomento: delle dichiarazioni di risposta sarà dato atto a verbale.

Art. 36

I Consiglieri non possono fare più di tre interrogazioni nella stessa seduta.

Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio dell'adunanza, il Presidente del Consiglio può rinviare alla successiva adunanza le interrogazioni non ancora trattate.

CAPO IV *Interpellanze*

Art. 37

I Consiglieri che intendono rivolgere interpellanze ne debbono fare domanda scritta, senza obbligo di motivazione.

Le interpellanze sono depositate e trattate secondo le modalità previste, al capo precedente, per le interrogazioni.

L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta o alla Presidenza della Giunta circa i motivi o gli intendimenti in merito a decisioni o a programmi di lavoro approvati o da approvarsi dalla Giunta regionale.

I Consiglieri non possono fare più di tre interpellanze nella stessa seduta.

Art. 38

Previa approvazione del Consiglio, le interpellanze relative ad atti o ad argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere raggruppate e trattate contemporaneamente.

Art. 39

Dopo le spiegazioni date dal Presidente del Consiglio, o dal Presidente della Giunta o dagli Assessori, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o non soddisfatto.

CAPO V

Mozioni

Art. 40

Qualora l'interpellante si dichiari non soddisfatto ed intenda muovere una discussione sulle spiegazioni avute, deve presentare una mozione di cui il Segretario del Consiglio, previo benestare del Presidente, dà lettura all'assemblea.

La mozione viene iscritta all'ordine del giorno della successiva adunanza.

Se l'interpellante dichiara di non presentare alcuna mozione, qualsiasi Consigliere può presentare una mozione sull'argomento che ha formato oggetto dell'interpellanza.

Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto di quella sola che fu presentata prima di ogni altra.

Art. 41

I Consiglieri possono anche proporre mozioni, secondo le modalità previste per le interrogazioni e le interpellanze, senza averle fatte precedere da interpellanze.

Art. 42

Le mozioni, dopo la loro lettura all'adunanza consiliare, non possono essere ritirate se dieci o più Consiglieri vi si oppongono.

Art. 43

Previa approvazione del Consiglio, più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici, o strettamente connessi, possono fare oggetto di una sola discussione. In questo caso se una o più mozioni sono ritirate, il loro primo sottoscrittore è iscritto con precedenza a prendere la parola sulla mozione in merito alla quale di apre la discussione e subito dopo il proponente.

Art. 44

Qualora una o più interpellanze o mozioni siano state fatte oggetto di una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze; gli interpellanti possono rinunciare alle loro interpellanze e, in questo caso, sono iscritti a prendere la parola sulla mozione in discussione subito dopo il proponente.

Art. 45

Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti, secondo le norme di cui al Titolo IX, Capo I.

La discussione degli emendamenti ha luogo dopo chiusa la discussione generale.

Il proponente di una mozione ha diritto alla parola prima della chiusura della discussione.

I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

Art. 46

Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale; se è soppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso; se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto l'emendamento cade; se è è soppresso si pone ai voti l'emendamento.

TITOLO IX

CAPO I

Della discussione

Art. 47

La discussione può avere inizio in due modi:

- a) con la lettura e la discussione immediata di una proposta iscritta all'ordine del giorno per iniziativa della Giunta regionale, di un membro della Giunta regionale o di un Consigliere;
- b) con la lettura e la discussione su un rapporto o progetto di una Commissione.

Ogni qualvolta la proposta, il rapporto o il progetto sia stato tempestivamente distribuito in copia ai Consiglieri non si procede alla lettura.

La lettura degli oggetti e degli atti posti in discussione è fatta dal Segretario del Consiglio.

Art. 48

I Consiglieri che intendono prendere la parola su un oggetto posto in discussione devono chiederla al Presidente del Consiglio.

Art. 49

La discussione può essere interrotta soltanto:

- 1) per domandare il rinvio della proposta all'esame di una Commissione o della Giunta regionale;

- 2) per proporre un accertamento, una mozione o il richiamo all'osservanza della legge o del regolamento;
- 3) per domandare la chiusura della discussione.

Se è approvata la chiusura della discussione, non possono prendere la parola i membri che non abbiano chiesto la parola prima della votazione. Tuttavia il Consiglio può, su domanda di un Consigliere, decidere con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e senza discussione che, in luogo e in vece dell'oratore iscritto prima della votazione, siano ammessi a parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo, il Presidente, il relatore della Commissione ed un membro della Giunta.

Art. 50

Gli oratori parlano dal proprio scanno, in piedi, salvo il caso di una autorizzazione particolare concessa dal Presidente.

Art. 51

È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale.

Il Presidente del Consiglio decide. Se il Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 52

Quando, nel corso di una discussione, il Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua personalità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione, la quale giudichi sul fondamento dell'accusa.

Alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire.

Art. 53

Ogni imputazione di mala intenzione, ogni questione personale, costituisce violazione dell'ordine della discussione.

Art. 54

I Consiglieri che hanno la parola in una discussione non possono parlare per più di mezz'ora. Nessuna discussione può essere interrotta e rinviata, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.

Art. 55

Il Presidente, dopo aver invitato due volte un oratore a finire la sua relazione su un argomento, se l'oratore seguita a dilungarsi oltre il termine stabilito, può togliergli la parola per il resto della seduta in quella discussione.

Art. 56

I richiami per l'ordine del giorno, o per il regolamento o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali.

CAPO II

Norme per la discussione dei progetti di legge e di regolamento.

Art. 57

Nell'esame dei progetti delle leggi, dei provvedimenti legislativi e dei regolamenti regionali, precede una discussione generale sul complesso delle leggi o dei regolamenti.

Può però essere richiesta la discussione su ciascuna parte o per ciascun titolo del progetto: in tal caso il Consiglio decide per alzata di mano.

Art. 58

Durante la discussione generale, o prima del suo inizio, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno, concernenti il contenuto delle disposizioni della legge o del provvedimento legislativo o del regolamento, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano di norma alla Commissione di studio. Tali ordini del giorno sono votati prima che sia posto termine alla discussione generale.

Art. 59

Chiusa la discussione generale, è data ai membri della Giunta e ai componenti della Commissione di studio la facoltà di parlare, per semplice dichiarazione, a nome della Giunta o della Commissione, e ai Consiglieri per una succinta spiegazione della propria dichiarazione di voto.

Art. 60

Terminata la discussione generale sui progetti di legge o di regolamento, si procede alla discussione sui singoli articoli.

La votazione si fa su ogni articolo e sugli emendamenti proposti per ciascun articolo. Il Consiglio potrà, a richiesta, procedere alle votazioni a scrutinio segreto.

Non si potranno riproporre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno respinti nella discussione generale.

Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto al Presidente del Consiglio almeno ventiquattro ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il Presidente del Consiglio ne trasmette copia al Presidente della Giunta e alla Commissione competente.

Gli emendamenti e le varianti che importano, direttamente o indirettamente, aumento di spese o diminuzione di entrate al bilancio regionale, sono trasmessi, appena presentati,

all'Assessore alle Finanze per il parere di sua competenza in relazione alle conseguenze finanziarie.

Art. 61

La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento, proposto nella stessa seduta, può essere rinviata al giorno successivo o alla adunanza successiva, su richiesta della Giunta, dell'Assessore competente o della Commissione competente, come pure su richiesta di cinque Consiglieri.

La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile all'ordine del giorno.

Art. 62

Gli emendamenti possono essere ritirati dal proponente ma possono essere riprodotti da altro Consigliere.

Chi ritira un emendamento ha diritto di spiegarne le ragioni.

Art. 63

La questione sospensiva (per il rinvio della discussione) e la questione pregiudiziale (per la non discussione di un dato argomento) possono essere proposte da ogni Consigliere prima della discussione sui singoli articoli della legge o del provvedimento legislativo o del regolamento.

Le questioni sospensiva e pregiudiziale sono discusse se il Consiglio non decide di respingerle per alzata di mano.

Art. 64

Il Presidente del Consiglio ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti o che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione e può rifiutarsi di metterli in votazione.

Se il Consigliere insiste, il Consiglio, su proposta del Presidente, decide, senza discussione, per alzata di mano.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Prima che i progetti di legge o di provvedimento legislativo siano votati a scrutinio segreto, un membro della Giunta o della Commissione può richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma ritenute opportune, nonché sugli emendamenti già approvati che appaiano inconciliabili con gli scopi della legge o con alcune delle sue disposizioni; può altresì proporre le modificazioni che gli sembrano opportune.

Il Consiglio, sentito il proponente dell'emendamento o altro Consigliere in sua vece nonché un membro della Commissione e il membro della Giunta richiedente, decide in merito.

Art. 65

Quando una proposta di legge o di provvedimento legislativo comprende un solo articolo, di cui non si possa chiedere o non sia stata chiesta la variazione e non siano stati presentati emendamenti, non si fa luogo alla votazione per alzata di mano, ma si procede senz'altro alla votazione finale per scrutinio segreto.

La votazione a scrutinio segreto ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascun disegno di legge o di regolamento.

Per circostanze eccezionali il Presidente del Consiglio può rinviare la votazione finale segreta alla successiva adunanza.

TITOLO X *Della votazione*

Art. 66

I Consiglieri votano normalmente per alzata di mano ovvero, su richiesta di almeno cinque Consiglieri, per appello nominale o a scrutinio segreto.

Le deliberazioni concernenti persone e le votazioni finali delle proposte di legge o di provvedimenti legislativi o di regolamento e quelle dei singoli articoli, a richiesta approvata dal Consiglio, si prendono a scrutinio segreto.

Art. 67

Per il voto con appello nominale il Presidente del Consiglio indica il significato del sì e del no ed il Consigliere Segretario del Consiglio procede all'appello nominale, seguendo l'ordine alfabetico dei nominativi dei Consiglieri.

Il Segretario del Consiglio tiene annotazione dei voti favorevoli, dei voti contrari e delle astensioni.

Il Presidente proclama il risultato della votazione.

Art. 68

Iniziatasi la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato della votazione.

Art. 69

Se una proposta o un progetto di provvedimento è composto di più articoli e di più disposizioni, i singoli articoli e le singole disposizioni formano oggetto di separate votazioni.

Tuttavia se un articolo o un provvedimento in discussione non solleva alcuna obiezione, il Presidente può dichiararlo approvato.

Art. 70

In caso di dubbi e di obiezioni sull'esito della votazione, si procede ad una seconda votazione di prova.

Art. 71

Per la votazione a scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio precisa i termini e il significato della votazione, ordina l'appello nominale dei Consiglieri e fa consegnare ad ogni votante due palline (una bianca ed una nera).

Le urne devono essere poste all'interno dell'emiciclo in posizione idonea in modo da garantire l'assoluta segretezza del voto.¹⁸

La pallina bianca costituisce voto favorevole, quella nera voto contrario.

Il Segretario, con l'assistenza dei tre scrutatori, procede al computo delle palline bianche e nere raccolte nell'urna delle votazioni e al controllo delle rimanenti palline raccolte nell'urna dei resti e il Presidente proclama il risultato della votazione.

Art. 72

Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, sarà tenuto conto di coloro che si astengono dal voto.

I Consiglieri presenti all'adunanza, i quali non partecipino ad una votazione, saranno computati come astenuti agli effetti del numero legale.

Art. 73

Qualora si verificano irregolarità nella votazione a scrutinio segreto e, segnatamente, se il numero dei voti e dei resti risulta superiore al prescritto, in relazione al numero dei votanti, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia tosto ripetuta.

Art. 74

Nelle votazioni a scrutinio segreto il Segretario del Consiglio deve sempre accertare il numero ed i nomi dei votanti e degli astenuti.

Art. 75

Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la seguente formula: "Il Consiglio approva" o "il Consiglio respinge"; "voti favorevoli n. ..."; "voti contrari n. ..."; "astenutisi dalla votazione n.".

TITOLO XI *Delle elezioni*

Art. 76

Le elezioni per le nomine a cariche pubbliche la cui designazione sia di competenza del Consiglio, e per le nomine dei rappresentanti del Consiglio in seno a Commissioni, amministrazioni e consigli di amministrazione di altri Enti o Società, debbono essere effettuate mediante scrutinio a schede segrete.

Art. 77

Le schede segrete, compilate su appositi stampati, debbono essere munite delle firme del Presidente e del Segretario del Consiglio.

Art. 78

Ogni Consigliere presente riceve una scheda contenente l'indicazione del numero delle designazioni che possono essere espresse.

La distribuzione delle schede è fatta a cura del Consigliere Segretario al tavolo di votazione.¹⁹

Su appello nominale, le schede vengono compilate al tavolo di votazione e introdotte a cura dei Consiglieri nell'apposita urna.²⁰

Art. 79

Lo spoglio delle schede è fatto dal Segretario del Consiglio, con la assistenza di tre scrutatori.

È eletto colui che ottiene, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 80

Se, al primo scrutinio, nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si procede immediatamente ad una seconda votazione a maggioranza relativa.

In caso di parità di voti, hanno la precedenza e sono eletti i candidati più anziani di età.

Art. 81

Il numero delle schede distribuite è dichiarato dal Segretario del Consiglio prima che si proceda all'apertura dell'urna.

Art. 82

Se il numero delle schede immesse nell'urna è corrispondente od inferiore al numero delle schede distribuite, la votazione è valida; se il numero eccede quello delle schede distribuite, la votazione è dichiarata nulla e si procede a nuova votazione.

Art. 83

La maggioranza assoluta è stabilita in rapporto al numero dei votanti.

Le schede bianche e le schede nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 84

Nelle elezioni nelle quali si debba segnare nella scheda più di una designazione, le schede contenenti un numero di designazioni inferiore al previsto sono valide. Le schede che hanno un numero superiore di designazioni sono valide, ma si computano soltanto le prime designazioni sino alla concorrenza del numero richiesto.

Sono nulle le designazioni attribuite a persone ineleggibili. Infine, se due o più designazioni sono date alla stessa persona nella medesima scheda, è valida soltanto la prima designazione.

Art. 85

Ad evitare designazioni dubbie, qualora vi siano più candidati che abbiano lo stesso cognome, il Presidente del Consiglio deve invitare i Consiglieri a procedere alla designazione mediante precisazione del cognome e nome dei candidati omonimi.

Art. 86

Terminate le votazioni, il Presidente ne riconosce e proclama l'esito, dando comunicazione all'assemblea:

- 1) del numero delle schede trovate nell'urna;
- 2) del numero delle schede bianche;
- 3) del numero delle schede nulle;
- 4) del numero delle schede valide;
- 5) del numero dei votanti e della cifra che costituisce la maggioranza assoluta;
- 6) della ripartizione delle designazioni o voti fra i candidati e del risultato delle elezioni.

Art. 87

Le schede sono conservate sino alla verifica dell'ultimo scrutinio e distrutte immediatamente dopo.

TITOLO XII *Delle sedute*²¹

Art. 88²²

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Il Consiglio può, tuttavia, deliberare di riunirsi in seduta segreta o di continuare in seduta segreta la discussione su determinati argomenti.

Il Consiglio deve discutere in seduta segreta allorquando si tratta di questioni riguardanti persone.

Le nomine a cariche o ad incarichi pubblici si fanno in seduta pubblica. Si deliberano, parimenti, in seduta pubblica i ruoli organici del personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 89

Il Presidente prende tutte le misure opportune per prevenire disordini sia nella sala delle adunanze che all'esterno della sala stessa.

Art. 90

Durante l'adunanza il pubblico deve rimanere a capo scoperto, mantenere il silenzio e non può fare alcun cenno di approvazione o di disapprovazione.

Ogni scambio di parola o di altra comunicazione dei Consiglieri con il pubblico è considerato una violazione dell'ordine.²³

Art. 91²⁴

Il Senatore della Repubblica ed il Deputato al Parlamento eletti nella circoscrizione elettorale della Valle d'Aosta possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio regionale e possono essere invitati dal Presidente, su conforme parere favorevole del Consiglio, a fare comunicazioni su problemi di interesse della Valle d'Aosta, senza interferire né intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.

TITOLO XIII

Art. 92

Commissione legislativa

Il Consiglio può procedere alla nomina di una Commissione legislativa alla quale possono essere trasmessi, per lo studio ed il perfezionamento, progetti di legge o di provvedimento legislativo o di regolamento.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione legislativa anche elementi estranei al Consiglio, riconosciuti particolarmente competenti in materia di legislazione e di amministrazione pubblica.

Il Consigliere che propone un progetto di legge o di regolamento è ammesso temporaneamente a far parte della Commissione legislativa di studio chiamata ad esaminare ed a decidere sulla sua proposta.

La Commissione legislativa può essere chiamata a dare parere su proposte varie ad iniziativa della Presidenza della Giunta regionale e della Presidenza del Consiglio.

La Commissione legislativa è nominata su proposta del Presidente del Consiglio regionale.

Art. 92bis²⁵

All'inizio di ogni periodo legislativo, dopo le elezioni dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale, vengono costituite le seguenti Commissioni permanenti, con competenza referente e consultiva sulle materie per ciascuna indicate:

- 1) Affari generali, finanze, programmazione e urbanistica;²⁶
- 2) Agricoltura;
- 3) Industria, commercio;
- 4) Lavori pubblici;
- 5) Istruzione pubblica;
- 6) Sanità e assistenza sociale;
- 7) Turismo ed antichità e belle arti.

Ad ogni formazione di nuova maggioranza consiliare, le Commissioni permanenti di cui al comma precedente sono rinnovate, affinché la composizione di dette Commissioni rispecchi le formazioni di maggioranza e minoranza presenti in Consiglio.²⁷

Art. 93²⁸

Ciascuna Commissione è eletta dal Consiglio regionale ed è composta di sette Consiglieri, compreso l'Assessore competente, di cui tre designati dal Gruppo o dai Gruppi consiliari di minoranza.²⁹

Ogni Commissione può chiamare a far parte di essa per ogni materia due o più esperti da essa nominati ed aventi voto consultivo.

Art. 94³⁰

Il Consiglio può sempre stabilire la nomina di Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni.

Due o più Commissioni permanenti possono stabilire di riunirsi congiuntamente per l'esame di determinate questioni di comune interesse.

Art. 95³¹

Le Commissioni, permanenti o speciali, sono convocate per la prima volta dal Presidente del Consiglio regionale, per procedere immediatamente alla nomina del Presidente e del Segretario, scelti fra i Consiglieri componenti di ciascuna Commissione, esclusi gli

Assessori; successivamente sono convocate dai loro Presidenti per mezzo della Segreteria del Consiglio.

Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 96³²

Le Commissioni hanno facoltà di invitare ad intervenire alle loro sedute il Presidente della Giunta o gli altri Assessori per avere informazioni e chiarimenti sulle questioni di loro singola competenza.

Il Presidente della Giunta e gli altri Assessori hanno diritto di intervenire alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazioni.

Art. 97³³

I disegni di legge, i regolamenti e le questioni d'ordine generale, di cui debba essere investito il Consiglio, sono dal Presidente del Consiglio regionale sottoposte all'esame della Commissione o delle Commissioni competenti per materia.

Se il Presidente del Consiglio ritiene che su un determinato argomento, da lui assegnato ad una Commissione, debba essere sentito il parere di un'altra Commissione, provvede a richiedere il parere stesso, il quale dovrà essere espresso per iscritto entro un termine non superiore ai quindici giorni.

Art. 98³⁴

Ogni Commissione nomina per ciascun affare un relatore, che presenta una relazione scritta nel termine all'uopo fissatogli.

È sempre in facoltà della minoranza di presentare una propria relazione, nel termine di cui al precedente comma.

Art. 99³⁵

Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

I processi verbali sono redatti a cura dei Consiglieri segretari di ciascuna Commissione, assistiti da un funzionario della segreteria generale del Consiglio regionale o dell'Assessorato competente per materia.

Ciascuna Commissione può decidere che per determinate notizie, documenti o discussioni i suoi componenti siano vincolati al segreto; in questo caso possono partecipare alle sedute soltanto i Consiglieri che facciano parte della Commissione, il Presidente della Giunta e gli Assessori.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 100³⁶

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi, liti o contabilità loro proprie, o di Enti, aziende e Società di cui sono amministratori o azionisti o impiegati, come pure quando si tratta di interessi, liti o contabilità dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si astengono pure dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni, somministrazioni, progetti ed appalti di opere nell'interesse della regione o di Enti o di Istituti soggetti alla amministrazione, vigilanza o tutela degli organi della Regione.

Delle astensioni per le ragioni di cui al precedente articolo deve essere chiesta ed inserita menzione espressa a verbale.

Art. 101³⁷

Le deliberazioni del Consiglio, importanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutorie, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Art. 102³⁸

Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra gli oggetti che esigono esame od indagini speciali.

NOTE

Nota al comma 2 dell'articolo 5

¹ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 128 del 15 giugno 1963.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 5 recitava:
“Per la validità della elezione è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri.”.

Nota al comma 6 dell'articolo 5

² Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'articolo 5 recitava:
“Allo stesso modo il Consiglio procede alla elezione, fra i suoi componenti, del Vice Presidente del Consiglio e, successivamente, alla elezione di un Segretario.”.

Nota al comma 7 dell'articolo 5

³ Comma così inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959.

Nota al comma 8 dell'articolo 5

⁴ Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959.

Nota al comma 1 dell'articolo 6

⁵ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 6 recitava:
“Il Vice Presidente del Consiglio e il Segretario del Consiglio formano l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”.

Nota al comma 2 dell'articolo 6

⁶ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 6 recitava:
“In caso di dimissioni o di decesso di uno dei membri dell'Ufficio della Presidenza del Consiglio, si procede alla sostituzione in conformità dell'articolo precedente.”.

Nota al comma 3 dell'articolo 6

⁷ Comma inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959.

Nota all'articolo 7

⁸ Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 201 del 27 novembre 1968, peraltro numerato quale articolo 7 ter.
L'articolo 7 era già stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre del 1959 nel modo seguente:

Art. 7

“L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è incaricato:

- 1) della conservazione e delle ispezioni dell'archivio e degli uffici interni del Consiglio regionale;*
- 2) della nomina di tre scrutatori all'inizio di ciascuna sessione ordinaria nonché della nomina delle Commissioni di sua competenza o per le quali abbia delega di nomina dal Consiglio;*
- 3) di curare la copia, la stampa e la distribuzione delle copie degli atti, dei progetti e delle proposte ai Consiglieri ed alle Commissioni;*
- 4) di istruire gli atti relativi alle petizioni, ricorsi o denunce, presentate al Consiglio o alla Presidenza del Consiglio.”.*

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

“L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è incaricato:

- 1) della conservazione e delle ispezioni dell'archivio e degli uffici interni del Consiglio regionale;*
- 2) della elaborazione dei progetti di legge e dei regolamenti da sottoporsi all'esame del Consiglio, avvalendosi, in quanto occorra, dell'opera delle apposite Commissioni legislative e tecniche da nominarsi dal Consiglio o dalla Presidenza del Consiglio;*
- 3) della nomina di tre scrutatori all'inizio di ciascuna sessione ordinaria nonché della nomina delle Commissioni di sua competenza o per le quali abbia delega di nomina dal Consiglio;*
- 4) di curare la copia, la stampa e la distribuzione delle copie degli atti, dei progetti e delle proposte ai Consiglieri ed alle Commissioni;*

5) di istruire gli atti relativi alle petizioni, ricorsi o denunce, presentate al Consiglio o alla Presidenza del Consiglio.”.

Nota all'articolo 7bis

⁹ Articolo inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 201 del 27 novembre 1968.

Nota al comma 2 dell'articolo 9

¹⁰ Rinvio interno errato nella formulazione originaria riportata in parentesi.

Nota al comma 3 dell'articolo 9

¹¹ Rinvio interno errato nella formulazione originaria riportata in parentesi.

Nota all'articolo “Dei gruppi consiliari”

¹² Articolo non numerato inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 201 del 27 novembre 1968.

Nota all'articolo 10

¹³ Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 10 recitava:

Art. 10

“La presidenza dell'Assemblea consiliare è esercitata del Presidente del Consiglio regionale e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

Qualora siano entrambi impediti, la presidenza è esercitata dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente apre, sospende e chiude le adunanze, concede la parola ai singoli Consiglieri, dirige e tempera le discussioni, presenta le questioni, annunzia il risultato delle votazioni ed è, all'occorrenza, l'oratore del Consiglio. Predisporre e provvede per il buon andamento dei lavori del Consiglio.

Chi presiede l'adunanza è investito del potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, per l'osservanza delle leggi e per la legalità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere le adunanze facendone constare nel processo verbale. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che sia espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto facendone constare nel processo verbale.”.

Nota al comma 1 dell'articolo 15

¹⁴ Rinvii interni errati nella formulazione originaria riportata in parentesi.

Nota al comma 1 dell'articolo 17

¹⁵ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 201 del 27 novembre 1968.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 17 recitava:

“Il Consiglio regionale è convocato, nell'apposita sala delle riunioni consiliari, mediante lettere di convocazione da recapitarsi a ciascun Consigliere almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza.”.

Nota al comma 3 dell'articolo 20

¹⁶ Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 201 del 27 novembre 1968.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 20 recitava:

“Ogni sessione conta di regola di cinque adunanze; il numero di adunanze per ogni sessione può essere aumentato in caso di necessità.”.

Nota all'articolo 20bis

¹⁷ Articolo inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 201 del 27 novembre 1968.

Nota al comma 2 dell'articolo 71

¹⁸ Comma inserito dalla deliberazione del Consiglio n. 201 del 27 novembre 1968.

Nota al comma 2 dell'articolo 78

¹⁹ Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio n. 201 del 27 novembre 1968.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 78 recitava:

“La distribuzione delle schede è fatta a cura dell'uscieri del Consiglio, su ordine del Segretario del Consiglio.”.

Nota al comma 3 dell'articolo 78

²⁰ Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio n. 201 del 27 novembre 1968.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 78 recitava:
"Le schede sono raccolte nell'apposita urna a cura dell'usciera del Consiglio."

Nota al Titolo XII

²¹ Rubrica inserita dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959.

Nota alla rubrica dell'articolo 88

²² Rubrica soppressa dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'articolo 88 recitava:

"Pubblicità delle sedute".

Nota al comma 2 dell'articolo 90

²³ Comma inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959.

Nota all'articolo 91

²⁴ Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 4 marzo 1960.

L'articolo era già stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 139 del 17 dicembre 1959 nel modo seguente:

"Il Senatore della Repubblica ed il Deputato al Parlamento eletti nella circoscrizione elettorale della Valle d'Aosta possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio regionale e possono essere invitati dal Presidente, su conforme parere favorevole del Consiglio, a fare comunicazioni, inerenti all'esercizio del loro mandato, su problemi di interesse della Regione.";

e, precedentemente, dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959 nel modo seguente:

"Il Senatore della Repubblica ed il Deputato al Parlamento eletti nella circoscrizione elettorale della Valle d'Aosta sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio regionale e vi possono, se richiesti, prendere la parola su un oggetto posto in discussione o per fare comunicazioni inerenti all'esercizio del loro mandato."

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 91 recitava:

"Ogni scambio di parola o di altra comunicazione dei Consiglieri con il pubblico è considerato una violazione all'ordine."

Nota all'articolo 92bis

²⁵ L'articolo 92bis, composto da un unico comma, era stato inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959 e recitava:

"All'inizio di ogni periodo legislativo, dopo le elezioni dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale, vengono costituite le seguenti Commissioni permanenti, con competenza referente e consultiva sulle materie per ciascuna indicate:

- 1) Affari generali e finanze;*
- 2) Agricoltura;*
- 3) Industria, commercio;*
- 4) Lavori pubblici;*
- 5) Istruzione pubblica;*
- 6) Sanità e assistenza sociale;*
- 7) Turismo ed antichità e belle arti."*

Nota al numero 1) del comma 1 dell'articolo 92bis

²⁶ Numero così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 29 luglio 1968.

Nella formulazione originaria, il testo del numero 1) del comma 1 dell'articolo 92bis recitava:

"1) Affari generali e finanze".

Nota al comma 2 dell'articolo 92bis

²⁷ Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 1° luglio 1968.

Nota all'articolo 93

²⁸ Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 1° luglio 1968.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 93 recitava:

"Art. 93- (Commissioni speciali)

Il Consiglio regionale può nominare, ogni qualvolta ne sia fatta domanda, Commissioni speciali per l'esame di alcuni progetti o proposte o per la predisposizione di alcuni lavori."

Possano essere chiamati a far parte delle Commissioni anche elementi estranei al Consiglio particolarmente competenti nella materia da sottoporsi all'esame della Commissione."

Nota al comma 1 dell'articolo 93

²⁹ Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 1°luglio 1968.

Il comma 1 dell'articolo 93 era già stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 65 del 15 aprile 1964 nel modo seguente:

"Ciascuna Commissione è eletta dal Consiglio ed è composta di sei membri scelti tra i Consiglieri e gli Assessori, compreso l'Assessore competente, di cui due designati dal gruppo o dai gruppi consiliari di minoranza."

E, precedentemente, dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959 nel modo seguente:

"Ciascuna Commissione è eletta dal Consiglio regionale ed è composta di sei Consiglieri, compreso l'Assessore competente, di cui due designati dal gruppo o dai gruppi consiliari di minoranza."

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 93 recitava:

"Il Consiglio regionale può nominare, ogni qualvolta ne sia fatta domanda, Commissioni speciali per l'esame di alcuni progetti o proposte o per la predisposizione di alcuni lavori."

Nota all'articolo 94

³⁰ Articolo sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959.

Nella formulazione originaria il testo dell'articolo 94 recitava:

"Art. 94

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi, liti o contabilità loro proprie, o di Enti, aziende e Società di cui sono amministratori o azionisti o impiegati, come pure quando si tratta di interessi, liti o contabilità dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si astengono pure dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni, somministrazioni, progetti ed appalti di opere nell'interesse della Regione o di Enti o di Istituti soggetti alla amministrazione, vigilanza o tutela degli organi della Regione.

Delle astensioni per le ragioni di cui al presente articolo deve essere chiesta e inserita menzione espressa a verbale."

Nota all'articolo 95

³¹ Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 65 del 15 aprile 1964.

L'articolo 95 era stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959 e recitava:

"Art. 95

Le Commissioni, permanenti o speciali, sono convocate per la prima volta dal Presidente del Consiglio regionale, per procedere immediatamente alla nomina del Presidente e del Segretario, scelti fra i componenti Consiglieri di ciascuna Commissione, escluso l'Assessore; successivamente sono convocate dai loro Presidenti per mezzo della Segreteria del Consiglio.

Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente la maggioranza dei suoi componenti."

Nella formulazione originaria il testo dell'articolo 95 recitava:

"Le deliberazioni del Consiglio, importanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutorie, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione."

Nota all'articolo 96

³² Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 96 recitava:

"Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra gli oggetti che esigono esame od indagini speciali."

Nota all'articolo 97

³³ Articolo inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959.

Nota all'articolo 98

³⁴ Articolo inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959.

Nota all'articolo 99

³⁵ Articolo inserito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959.

Nota all'articolo 100

³⁶ Articolo così rinumerato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959.
In origine era l'articolo 94.

Nota all'articolo 101

³⁷ Articolo così rinumerato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959, i n origine era l'articolo 95.

Nota all'articolo 102

³⁸ Articolo così rinumerato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 7 ottobre 1959.
In origine era l'articolo 96.